

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 26-8452

Individuazione delle aree sciabili comunali nell'ambito degli accordi di programma per il turismo montano invernale ed estivo. Parziale modifica della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017, ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge regionale 1/2017.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

con L.R. 22 novembre 2017, n. 18 “*Assestamento del bilancio di previsione 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie*”, art. 13 “*Costituzione del fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico dei territori montani*”, così come modificato con l’art. 23 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 20 “*Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e disposizioni finanziarie*”, è stata disposta la costituzione presso Finpiemonte S.p.A. di un Fondo pluriennale destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico (invernale ed estivo) dei territori montani, tramite:

- Accordi di Programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24,11,1997 “*Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma*”;
 - concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;
- in attuazione di quanto disposto dalla citata normativa, con D.G.R. n. 48 – 6154 del 15.12.2017 è stato stabilito di utilizzare le risorse economiche disponibili sul Fondo per la sottoscrizione di Accordi di Programma relativi ai seguenti ambiti:
- investimenti inerenti l’ innevamento programmato;
 - investimenti inerenti gli impianti di risalita;
 - altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo;

il citato provvedimento deliberativo ha stabilito, tra le altre cose, che l’Ente beneficiario, per poter sottoscrivere l’Accordo di Programma, abbia provveduto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., - entro il 31.12.2018 – a proporre alla Regione Piemonte l’individuazione e/o la variazione delle aree sciabili di propria competenza.

Richiamato che:

la legge regionale 2/2009, all'articolo 5, nel disciplinare la modalità di individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano sancisce, tra l'altro, che i comuni, entro il 31 dicembre 2018, propongono con propria deliberazione alla Regione, in coerenza con la pianificazione regionale, le aree sciabili e di sviluppo montano, specificandone le tipologie;

la legge regionale 1/2017 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009,n. 2", all'articolo 47, comma 1, sancisce che i comuni che, entro il 31 dicembre 2018, non hanno concluso le procedure per l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 2/2009, nonché la contestuale variante al PRGC non possono adottare procedimenti relativi a varianti ai PRGC vigenti o in salvaguardia che non contengano l'adeguamento alla L.R. n. 2/2009;

il comma 2 del suddetto articolo 47, dispone che si considerano, nelle more dell'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano, piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) (piste di discesa) e b) (piste da fondo) della L.R. n. 2/2009 quelle classificate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge o, in carenza, quelle individuate come tali nella proposta presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 della stessa, purché accompagnata da deliberazione del comune interessato.

Dato atto che risulta necessario che a far data dal 01.01.2019, per i Comuni che intendano sottoscrivere Accordi di Programma, ai sensi di quanto stabilito dalla succitata D.G.R. n. 48 – 6154 del 15.12.2017, si applichino le disposizioni previste all'art. 47, comma 1, della L.R. 7 febbraio 2017, n. 1 *“Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n.2”*.

Ritenuto, pertanto, di disporre che, a parziale modifica della suddetta D.G.R. n. 48 – 6154 del 15.12.2017, il Comune sottoscrittore dell'Accordo di Programma, ove non abbia già provveduto in sede di variante al PRGC, al momento della Conferenza finale, dovrà rispettare entrambe le seguenti condizioni:

- adozione di idoneo provvedimento amministrativo dell'Organo comunale competente di individuazione dell'area sciabile;
- attestazione dell'avvenuto avvio delle procedure per l'adozione della necessaria variante urbanistica al PRGC.

Preso atto, inoltre, dei risultati dello studio affidato alla società D.M.O. Piemonte S.c.r.l. di Torino con D.D. n. 470 del 3.10.2017 (trasmesso agli uffici regionali dalla società stessa via P.E.C. nota n. 17109 del 28/12/2017), in base ai quali si confermano Sestrieres S.p.A. (presso il Comune di Sestriere) e Colomion S.p.A. (presso il Comune di Bardonecchia), quali uniche stazioni sciistiche piemontesi di interesse non locale (NO LOCAL) a cui dovranno essere applicate, in caso di stipula di Accordi di Programma, in conformità alla suddetta D.G.R. n. 48 – 6154 del 15.12.2017, le disposizioni previste all'art. 55, comma 12, del Regolamento di esenzione n. 651/2014.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre che, ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge regionale 1/2017 ed a parziale modifica della suddetta D.G.R. n. 48 – 6154 del 15.12.2017, il Comune sottoscrittore dell'Accordo di Programma, ove non abbia già provveduto in sede di variante al PRGC, al momento della Conferenza finale, dovrà rispettare entrambe le seguenti condizioni:

- adozione di idoneo provvedimento amministrativo dell'Organo comunale competente di individuazione dell'area sciabile;
- attestazione dell'avvenuto avvio delle procedure per l'adozione della necessaria variante urbanistica al PRGC.

- di prendere atto dei risultati dello studio affidato alla società D.M.O. Piemonte S.c.r.l. di Torino con D.D. n. 470 del 3.10.2017 (trasmesso agli uffici regionali dalla società stessa via P.E.C. nota n. 17109 del 28/12/2017), in base ai quali si confermano Sestrieres S.p.A. (presso il Comune di Sestriere) e Colomion S.p.A. (presso il Comune di Bardonecchia), quali uniche stazioni sciistiche piemontesi di interesse non locale (NO LOCAL) a cui dovranno essere applicate, in caso di stipula di Accordi di Programma, in conformità alla suddetta D.G.R. n. 48 – 6154 del 15.12.2017, le disposizioni previste all'art. 55, comma 12, del Regolamento di esenzione n. 651/2014;

- di confermare tutto quanto altro disposto e stabilito con la precedente D.G.R. n. 48 – 6154 del 15.12.2017;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico*

della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

(omissis)